

**Determinazione del Dirigente
del Servizio Valutazione Impatto Ambientale**

N. 80-37578/2011

OGGETTO: Progetto: *Ampliamento di attività di gestione rifiuti mediante inserimento di due nuovi macchinari*

Comune: *Piobesi Torinese (TO)*

Proponente: *L.M.E. Global s.r.l.*

Procedura: *Fase di Verifica ex. art. 10 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i.*

Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

**Il Dirigente del Servizio
Valutazione Impatto Ambientale**

Premesso che:

- in data 12/07/2011 la Società *L.M.E. Global s.r.l.* con sede legale in Piobesi Torinese (TO), Via del Mare n. 19/b , Partita IVA 07933950011 ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 4 della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. "*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*", relativamente al progetto di "*Ampliamento di attività di gestione rifiuti mediante inserimento di due nuovi macchinari*", in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:
 - ✓ n. 32 ter "*impianti di recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della quarta parte del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*";
- in data 11/08/2011 è stato pubblicato all'Albo Pretorio provinciale l'avviso al pubblico recante la notizia dell'avvenuto deposito degli elaborati relativi al progetto di cui sopra (allegati alla domanda di avvio della fase di verifica) e dell'individuazione del responsabile del procedimento;
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;
- con nota prot. n. 705459 del 26/08/2011 è stato richiesto ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 9 della l.r. 40/98 e s.m.i. di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto, ricordando che qualora non si fossero ricevute segnalazioni entro tale data si sarebbe dato per acquisito l'assenso di tali soggetti all'esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale prevista dall'art.12 della l.r. 40/98 e s.m.i.;

Rilevato che:

Localizzazione e Stato di fatto

- l'area oggetto dell'intervento si trova nel Comune di Piobesi Torinese in Via del Mare n. 19/B e censita al Foglio n. 18 Particella 66 del NCTE;
- il sito complessivamente ha una superficie di circa 5.100 mq circa di cui circa 2.100 mq coperti;
- la ditta è iscritta al Registro delle Imprese che effettuano operazioni di recupero rifiuti non pericolosi in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e del DM 05/02/1998 e s.m.i. in quarta classe (superiore o uguale a 6.000 ton. e inferiore a 15.000 ton) con il numero 128/2010 relativamente alle tipologie:
 - 3.1 "rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]" (quantità ritirata annualmente di 4.000 t, operazioni R13 ed R4);
 - 3.2 "rifiuti di metalli ferrosi o loro leghe e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100999] [110104] [120199]" (quantità ritirata annualmente di 7.600 t, operazioni R13 ed R4);
 - 5.1 "parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili" (quantità ritirata annualmente di 1.000 t, operazioni R13);
 - 5.7 "spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto" (quantità ritirata annualmente di 100 t) operazioni R13);
 - 5.8 "spezzoni di cavo di rame ricoperto" (quantità ritirata annualmente di 950 t, operazioni R13);
 - 5.16 "apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi" (quantità ritirata annualmente di 190 t, operazioni R13);
 - 5.19 "apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla legge 549/93 o HFC" (quantità ritirata annualmente di 500 t, operazioni R13);

Stato di progetto

- il progetto prevede l'installazione di una pressa cesoia (Squalo 1500) e di un mulino frantumatore (10 Martelli Drake 2000) al fine dell'adeguamento volumetrico dei rottami;
- rimangono invariate le tipologie di rifiuto, le quantità autorizzate e le operazioni di recupero assegnate per ogni tipologia di rifiuto;

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenute le seguenti note:

- nota prot. n. 40459 del 30/09/2011 dell'A.S.L. TO5;
- nota prot. n. 92413 del 26/09/2011 dell'ARPA Piemonte;
- nota prot. n. 862848 del 13/10/2011 del Servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino;

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito elencato:

1. dal punto di vista amministrativo/autorizzativo:

- la proposta progettuale si configura come modifica all'iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e del DM 05/02/1998 e s.m.i. attualmente in essere;
- ai sensi dell'art. 5 del “Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (ora art. 216 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.)”, sono presupposti indispensabili all'esercizio dell'attività la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, che siano state ultimate e siano agibili;
- l'attività è ascrivibile all'elenco delle industrie insalubri di prima classe secondo il DM 5/09/1994;

2. dal punto di vista della pianificazione territoriale:

Vincoli

- l'area oggetto dell'intervento non è gravata da alcun vincolo territoriale ed ambientale,

Pianificazione Comunale

- dalla relazione tecnica si evince che l'area oggetto dell'intervento è classificata dal Piano Regolatore Generale Comunale quale IR1- “Area destinata ad usi produttivi – Area di riordino e completamento infrastrutturale”;
- al fine dell'esercizio dell'impianto dovrà essere prodotto certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte del Comune di Piobesi Torinese che attesti la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;

3. dal punto di vista progettuale e tecnico

- la planimetria allegata all'istanza non chiarisce del tutto l'esatto posizionamento dei macchinari all'esterno del capannone; stante la situazione prevista si ritiene che vi potrebbero essere problemi di movimentazione dei mezzi;
- occorre precisare se i macchinari saranno coperti od esposti alle intemperie;
- relativamente ai rottami, si evidenzia come dal 09/10/2011 è da applicarsi il regolamento 333/2011/Ue sui nuovi criteri comunitari per la cessazione della qualifica di rifiuto dei rottami di ferro, acciaio e alluminio;
- il regolamento 333/2011/Ue rappresenta il primo regolamento “attuativo” dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, il quale stabilisce le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuti (cd. “end of waste”) rimandando a successivi interventi legislativi l'individuazione dei criteri specifici per i singoli flussi di rifiuti;
- a condizione dell'integrale rispetto di tutti i criteri e di tutte le prescrizioni – sistema di gestione della qualità e dichiarazione di conformità in primis — stabilite dai 7 articoli e 3 allegati di cui è composto il provvedimento, il regolamento 333/2011/Ue stabilisce che i rottami di ferro, acciaio e alluminio cessano di essere considerati rifiuti al momento della cessione ad un nuovo detentore;
- occorrono dunque valutazioni sui materiale prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/Ue;
- occorre inoltre definire la posizione nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

4. dal punto di vista ambientale

Gestione reflui ed acque meteoriche

- dall'impianto non si originano "acque reflue industriali";
- le aree di piazzale sono da considerarsi superficie scolante ai sensi del Regolamento Regionale n. 1/R - D.P.G.R. "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*";
- è stato approvato da parte di SMAT s.p.a. il "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" ai sensi del Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R "Regolamento regionale recante: *Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" che prevede l'immissione delle acque meteoriche derivanti dal dilavamento dei piazzali nel collettore fognario previo trattamento preliminare;
- vista la modifica dell'impianto, dovrà essere trasmesso a SMAT s.p.a. l'aggiornamento del "Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche" sulla base delle modifiche impiantistiche previste;

Emissioni in atmosfera

- le attività di presso-cesoatura e di triturazione di potrebbero dare origine ad emissioni diffuse di polveri e materiali leggeri; si ritiene pertanto che l'impresa debba prendere atto della necessità di dotare i macchinari di carter volti a contenere le emissioni polverulente, analogamente a quanto attuato in impianti similari;
- si suggerisce di prevedere in fase progettuale anche la predisposizione di un sistema di aspirazione atto a captare gli effluenti derivanti dai macchinari e di valutare altresì la necessità di installare un idoneo sistema di abbattimento delle polveri, correttamente dimensionato in base alle caratteristiche dell'impianto, al fine di limitare l'emissione di polveri in atmosfera;

Rumore

- a seguito della valutazione della Documentazione Impatto Acustico e dopo le analisi svolte dal servizio Qualità dell'Aria della Provincia di Torino, si evidenzia come emergono notevoli criticità acustiche, con un superamento stimato sia per il limite di emissione acustica diurno che per il limite di immissione differenziale;
- l'azienda propone quindi la posa di barriere acustiche fonoassorbenti ma non fornisce alcuna informazione su tali strutture e sulla posizione dei recettori, non consentendo quindi di valutare l'effettiva possibilità di rientro nei limiti acustici previsti dall'attuale normativa;
- l'esercizio dell'attività è subordinato alla presentazione di un documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 nella quale vengano identificati in maniera puntuale gli interventi di mitigazione previsti e la loro efficacia in riferimento ai valori immessi ai recettori individuati al fine del rispetto dei limiti acustici previsti dall'attuale normativa;
- dovrà successivamente essere prevista una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte con la produzione di una documentazione post-operam che attesti il rispetto dei limiti normativi;
- nel caso di eventuali criticità, occorrerà individuare le modalità per una loro completa risoluzione; il rispetto dei limiti di legge si ritiene condizione necessaria ai fini dell'esercizio dell'impianto nella nuova configurazione;

- in caso di accertati superamenti dei limiti acustici si provvederà secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che così recita *"La provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione"*;

Ritenuto che:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l'intervento in progetto possa aggravare, da un punto di vista ambientale, la situazione esistente e futura dell'area in esame;
- le ricadute ambientali determinate dal progetto in argomento, relativamente all'aspetto acustico possano essere adeguatamente risolte con specifiche prescrizioni, vincolanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni e della realizzazione dell'intervento;
- di poter escludere, pertanto, il progetto in esame, ai sensi dell'art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., dalla fase di valutazione di impatto ambientale, subordinatamente alle seguenti condizioni:

Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti ambientali, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito dei successivi iter autorizzativi:

- produrre certificato di compatibilità urbanistica rilasciato da parte del Comune di Piobesi Torinese che attesti la compatibilità dell'impianto con lo strumento urbanistico comunale vigente;
- chiarire se i macchinari saranno coperti od esposti alle intemperie;
- indicare l'ubicazione esatta dei macchinari anche sulla base di valutazioni circa l'interferenza con la movimentazione dei mezzi;
- occorrono valutazioni sui materiale prodotti dalle operazioni di trattamento identificando ciò che permane nella definizione di rifiuto e ciò che cessa di essere tale sulla base dei disposti del regolamento 333/2011/Ue;
- dotare i macchinari previsti di carter volti a contenere le emissioni polverulente, analogamente a quanto attuato in impianti similari;
- si suggerisce di prevedere in fase progettuale anche la predisposizione di un sistema di aspirazione atto a captare gli effluenti derivanti dai macchinari e di valutare altresì la necessità di installare idoneo sistema di abbattimento, correttamente dimensionato in base alle caratteristiche dell'impianto, al fine di limitare l'emissione di polveri in atmosfera;
- presentare un documento di valutazione previsionale di impatto acustico redatto ai sensi della D.G.R. n. 9-11616 del 02/02/2004 nella quale vengano identificati in maniera puntuale gli interventi di mitigazione previsti e la loro efficacia in riferimento ai valori immessi ai recettori individuati al fine del rispetto dei limiti acustici previsti dall'attuale normativa;
- occorre definire la posizione nei confronti del Certificato di Prevenzione Incendi di competenza dei Vigili del Fuoco;

Prescrizioni per la realizzazione/gestione dell'opera

- il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione e compensazione previste, fatto salvo quanto

esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento; qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Torino;

- adottare ogni misura di carattere tecnico/gestionale appropriata ad evitare il verificarsi di situazioni di contaminazione delle matrici ambientali e degli operatori interessati;
- tutte le prescrizioni e condizioni cui il soggetto titolare dovrà attenersi nell'esercizio dell'attività di gestione, verranno individuate nell'ambito dei successivi iter autorizzativi;

Prescrizioni per il monitoraggio in fase di esercizio

- prevedere una campagna di misurazione del rumore raggiunte le condizioni di regime dell'impianto in modo da verificare l'attendibilità delle simulazioni condotte;
- sulla base di tali misurazioni produrre una documentazione post-operam che attesti il rispetto dei limiti normativi;
- nel caso di eventuali criticità, dovranno essere individuate le modalità per una loro completa risoluzione;

Adempimenti

- dovrà essere trasmesso a SMAT s.p.a. l'aggiornamento del "*Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche*" sulla base delle modifiche impiantistiche previste;
- all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino, deve essere comunicato l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della L.R. 40/98;
- il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione;

Visti:

- i pareri giunti e depositati agli atti;
- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 e dell'art. 35 dello Statuto Provinciale.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

1. di escludere, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 10, c. 3 della L.R. 40/98, il progetto di “*Ampliamento di attività di gestione rifiuti mediante inserimento di due nuovi macchinari*” presentato dal Società *L.M.E. Global s.r.l.* con sede legale in Piobesi Torinese (TO), Via del Mare n. 19/b , Partita IVA 07933950011, dalla fase di valutazione (art. 12 della L.R. 40/98 e smi), subordinatamente alle condizioni espresse in premessa che dovranno essere opportunamente verificati nell'ambito del successivo iter di approvazione del progetto;

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998 e depositata presso l'Ufficio di deposito progetti della Provincia.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 17/10/2011

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola Molina
(f.to in originale)